



CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Provincia di Mantova

*Approvato ed allegato alla deliberazione CC n. 5 del 23.02.2015
Modificato con deliberazione CC n. 88 del 22.09.2017*

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER LE ATTIVITA' CULTURALI

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER LE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 1

Linee guida per le politiche culturali del Comune

1. La giunta comunale definisce annualmente, come proprio strumento di programmazione ed ai fini del coordinamento e del sostegno delle attività culturali, le linee guida per le proprie politiche culturali contenenti:
 - a) gli obiettivi delle politiche culturali;
 - b) gli indirizzi per la realizzazione delle attività culturali;
 - c) i criteri per l'erogazione dei contributi e del sostegno comunale e per la valutazione e la verifica delle iniziative, degli eventi e degli interventi finanziati o realizzati direttamente.
2. Le linee guida sono elaborate e definite dall'amministrazione comunale, tenendo conto:
 - a) degli orientamenti e delle proposte elaborati in sede consultiva dalla commissione comunale per le attività culturali;
 - b) delle iniziative e dei progetti programmati dall'amministrazione comunale;
 - c) delle proposte presentate da associazioni culturali operanti senza fini di lucro;
 - d) delle proposte di istituzioni, enti, cooperative, imprese ed altri soggetti che intendono realizzare iniziative culturali di interesse locale, anche in strutture teatrali o culturali private, che abbiano un interesse anche cittadino.
3. Le proposte relative ai punti c) e d) devono pervenire almeno 3 mesi prima della loro prevista realizzazione.
4. Le linee guida, coerenti con la programmazione economico finanziaria del Comune, verranno adottate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 2

Composizione, nomina e funzionamento

1. Nell'intento di garantire il pluralismo degli orientamenti e l'autonomia delle proposte, è istituita la commissione comunale per le attività culturali. La Giunta si avvale della commissione come organo consultivo e propositivo nelle materie di cui si occupano le linee guida.
2. La commissione, nominata con atto del Sindaco, è composta dal Sindaco o suo delegato (membro di diritto), dal dirigente del servizio comunale competente o suo delegato, e da n. 7 componenti dei quali n. 5 componenti nominati con comprovata esperienza nei seguenti campi:
 - musica (contemporanea - classica)
 - teatro
 - danza
 - cinema

- arti visive
- letteratura e filosofia
- storia e tradizioni locali
- attività museali e conservazione di beni artistici

Sono componenti di diritto, oltre al Sindaco:

- il presidente o suo delegato della Consulta Giovani (se costituita);
- il dirigente scolastico o suo delegato dell'Istituto Superiore Francesco Gonzaga

Tali componenti, la cui partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito, sono nominati dal Sindaco su proposta dei consiglieri comunali, assessori e Sindaco, previa valutazione dei curricula. Come previsto dall'articolo 5, comma 4, del vigente lo Statuto Comunale, verrà garantita la rappresentanza di genere.

3. Al momento della presentazione della candidatura deve essere indicata la competenza in una o più discipline di riferimento. Costituiscono requisiti necessari per far parte della commissione comunale per le attività culturali il possesso di una laurea o titolo accademico in uno dei settori sopra specificati e/o l'aver acquisito competenze nelle stesse materie. La valutazione dei curricula avviene prediligendo la competenza, anche professionale, maturata sul campo, quella acquisita in più discipline e la sussistenza di aspetti innovativi. Laddove tali requisiti non fossero soddisfatti dovranno essere specificate le ragioni per le quali essi vengono derogati.
4. Il Sindaco può procedere, con provvedimento motivato, alla nomina anche di una persona non inclusa nell'elenco dei candidati, qualora non sia stata presentata nessuna candidatura corrispondente ai requisiti di professionalità richiesti.
5. Costituiscono causa di incompatibilità la sussistenza di incarichi professionali o rapporti di consulenza nelle materie di competenza dell'assessorato di merito.
6. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato. Rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale e decade con esso. Il rinnovo avviene entro tre mesi dalla costituzione del nuovo Consiglio.
 7. Funge da segretario il dirigente del servizio comunale competente o suo delegato.
8. La commissione può invitare a partecipare alle proprie riunioni, in merito agli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti delle associazioni, istituzioni o enti che operano in campo culturale

Art. 3

Compiti della Commissione

1. La commissione esprime proposte e pareri preventivi all'Assessore e alla Giunta, da ritenersi non vincolanti, nei casi di seguito elencati :
 - a) redazione delle linee guida di cui all'art. 1; la commissione propone indirizzi e criteri per la formazione delle linee guida ed esprime il proprio parere in merito.

- b) rapporti di collaborazione con gli enti e istituzioni che operano nel campo della promozione culturale;
 - c) quando richiesto, salvo diverso provvedimento sindacale, propone, per quanto riguarda la programmazione teatrale e consultando le locali associazioni culturali interessate nonché ogni altro organismo o struttura ritenuta necessaria, un cartellone con l'indicazione delle compagnie e degli oneri finanziari connessi da sottoporre alla Giunta Comunale;
 - d) ha compiti propositivi e consultivi in ordine al programma delle attività della biblioteca e del sistema bibliotecario e di coinvolgimento della comunità con azioni di promozione;
 - e) propone azioni di coordinamento tra le diverse aree di competenza della commissione stessa per lo sviluppo di un sistema integrato culturale castiglione.
2. In particolare la commissione valuta a consuntivo le iniziative già realizzate e il lavoro svolto dalle associazioni presenti sul territorio e, in prospettiva, le iniziative da valorizzare per ambiti specifici;
 3. La commissione ha anche il compito di promuovere iniziative negli ambiti indicati al comma 2 dell'art. 2, a supporto dell'Assessorato di riferimento.
 4. Il provvedimento sindacale di cui alla lettera c) del presente articolo, è riferito alla possibile nomina, da parte del Sindaco, di un soggetto esperto che coadiuvi le attività dell'Assessorato alla Cultura, con particolare riferimento alla attività teatrali.

Art. 4

Riunioni della commissione

1. La commissione è convocata dal Presidente, in via ordinaria; può essere convocata in via straordinaria qualora lo richiedano almeno 4 (quattro) membri della commissione.
2. Le riunioni della commissione sono valide se interviene almeno la metà dei suoi membri oltre a chi la presiede.
3. Le decisioni e i pareri sono adottati con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto e sostituito con la medesima procedura prevista per la prima nomina.